

### N. 24881 di Repertorio

N. 14950 di Raccolta

### VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"Casta Diva Group S.p.A." tenutasi in data 19 maggio 2021 REPUBBLICA ITALIANA 24 maggio 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventiquattro del mese di maggio, in Milano, via Metastasio n. 5,

io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea straordinaria della società:

"Casta Diva Group S.p.A."

con sede in Milano (MI), via Lomazzo n. 34, capitale sociale euro 9.085.898,50 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 13085870155, Repertorio Economico Amministrativo n. 1614352, società di nazionalità italiana, con azioni negoziate presso il mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

### tenutasi in data 19 maggio 2021

esclusivamente mediante la partecipazione degli aventi diritto con mezzi di telecomunicazione.

lo notaio ho assistito ai lavori assembleari mediante mezzi di telecomunicazione dal mio studio in Milano via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ANDREA GIOVANNI RODOLFO DE MICHELI, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

La riunione si è svolta come segue.

\* \* \* \* \*

Alle ore 9,00 il Presidente del Consiglio di Amministrazione ANDREA GIOVANNI RODOLFO DE MICHELI, collegato con mezzi di telecomunicazione, assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale.

Al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per il giorno 19 maggio 2021, alle ore 9,00, in prima convocazione, è stato messo a disposizione sul sito internet della società in data 4 maggio 2021 e pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in pari data;
- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 18/2020, ha designato l'avv. Alessandro Franzini quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF ("Rappresentante Designato") per il conferimento delle deleghe e

delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;

- che la società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano necessariamente avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione:
- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e il Rappresentante Designato, relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, il Rappresentante Designato ha dichiarato espressamente l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni:
- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- che il capitale sociale di euro 9.085.898,50 è diviso in n. 18.644.719 azioni senza indicazione del valore nominale;
- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto n. 6 deleghe da parte di azionisti rappresentanti numero 11.431.074 azioni, pari al 61,31 % delle complessive n. 18.644.719 azioni emesse.
- Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Designa me notaio quale notaio dell'assemblea, con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

Mi invita a questo punto a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento intervenuti, con mezzi di telecomunicazione, oltre al Presidente, i Consiglieri Gianluigi Rossi (Vicepresidente), Pietro Raffaele Candela e Francesco Savelli:
- che, per il Collegio Sindacale, sono al momento intervenuti, con mezzi di telecomunicazione i Sindaci effettivi Claudia Costanza

(Presidente). Antonio Danese e Mauro Lorini;

- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 11 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:
- Reload S.p.A., n. 10.078.422 azioni, pari ad una partecipazione del 54.06% circa:
- Luca Oddo, n. 2.540.843 azioni, pari ad una partecipazione del 13.63% circa;
- che la società non possiede azioni proprie;
- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto:

- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);
- avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai propri deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO.

"1) Proposta di modifica degli articoli 5 e 14 del vigente statuto sociale e di introduzione degli articoli 5-bis e 5-ter, al fine di prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo. Delibere inerenti e conseguenti."

\* \* \*

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me fatte e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Apre la trattazione dell'unico <u>argomento all'ordine del giorno</u>, e ricorda che l'assemblea è chiamata a deliberare in merito a talune modifiche statutarie volte a consentire alla Società di emettere azioni a voto plurimo, ai sensi dell'art. 2351 c.c.

Tale facoltà ha l'obiettivo di incentivare l'investimento a medio-lungo

termine e così la stabilità dell'azionariato dell'emittente, anche considerata la possibilità di future operazioni di aumento di capitale, volte a patrimonializzare la Società e sostenerne le strategie di crescita, che possano avere rilevanti effetti diluitivi sull'azionariato della Società stessa.

Il raggiungimento dell'obiettivo dell'incentivazione all'investimento di medio-lungo periodo e del rafforzamento nella governance di tale tipologia di investitori avverrebbe riconoscendo agli azionisti un diritto alla conversione delle azioni ordinarie in azioni dotate di tre voti, entro la data del 20 maggio 2026.

Tutti coloro che risultino azionisti della Società alla data del 10 maggio 2021, potranno richiedere l'iscrizione in un elenco degli aventi diritto alla conversione in Azioni a Voto Plurimo, entro il quindicesimo giorno dall'iscrizione nel registro delle imprese della presente deliberazione, attestando il possesso ininterrotto delle azioni dal 10 maggio 2021, che dovrà risultare altresì dalla certificazione dei relativi intermediari.

Una volta iscritti nel predetto elenco tenuto dalla Società, gli azionisti potranno chiedere la conversione di tutte o parte delle azioni ordinarie in azioni a voto plurimo entro la data del 20 maggio 2026, attestando il possesso ininterrotto delle azioni dal 10 maggio 2021, mediante certificazione dei relativi intermediari.

Le azioni a voto plurimo non saranno negoziate.

Per tutto ciò che riguarda le modalità di tenuta dell'elenco, di informativa al mercato di coloro che vi sono iscritti e di richiedere la conversione delle azioni, si rinvia alla relazione illustrativa sul presente argomento all'ordine del giorno, che sarà allegata al verbale assembleare.

Si segnala infine che le azioni a voto plurimo si convertiranno a loro volta automaticamente in azioni ordinarie in taluni casi dettagliati dallo statuto sociale e, in particolare, in caso di richiesta discrezionale di conversione, di trasferimento a terzi (fatti salvi i Trasferimenti Consentiti, come definiti nello statuto) e di cambio di controllo di una società o ente che sia titolare di azioni a voto plurimo (fatti salvi i Trasferimenti Consentiti.

Il Presidente precisa quindi che spetta il diritto di recesso per gli azionisti che non concorrano alla delibera sulla presente proposta.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2437-ter c.c., il Consiglio di Amministrazione ha determinato in euro 0,465 il valore di liquidazione di ciascuna azione ordinaria per il caso di esercizio del diritto di recesso ("Azioni Recedute").

La relazione degli amministratori sul suddetto valore di liquidazione, redatta in data 30 aprile 2021, è stata messa a disposizione degli interessati con le modalità e nei termini di legge, unitamente al parere favorevole del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Infine, il presidente sottolinea che l'efficacia delle modifiche statutarie oggetto della presente proposta sono subordinate al fatto che il rimborso delle Azioni Recedute a carico della società ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 5, c.c., esaurito il procedimento di collocamento delle Azioni Recedute ai sensi di legge, non ecceda

complessivamente l'importo di euro 100.000,00.

A questo punto il Presidente, al solo fine di fugare ogni dubbio sul fatto che le richieste di iscrizione nell'elenco dovranno comunque essere effettuate entro il quindicesimo giorno dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della presente deliberazione, propone di sostituire nel punto (iii) della lettera b) della proposta di deliberazione contenuta nella relazione illustrativa degli Amministratori, la parola "potranno" con la parola "dovranno" dopo le parole "le Richieste di Prenotazione".

Su incarico del Presidente do quindi lettura della proposta di deliberazione, già integrata con la predetta sostituzione, dopo di che sarà aperta la discussione.

La proposta di deliberazione è la seguente:

- "L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A..
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:
- preso atto della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile, per il caso di recesso:

### **DELIBERA**

- a. di modificare gli articoli 5 e 14 dello statuto sociale, nonché di introdurre gli articoli 5-bis e 5-ter, secondo il testo risultante dalla relazione degli amministratori;
- b. di prevedere che le modificazioni statutarie di cui sopra siano sospensivamente condizionate al fatto che l'Esborso Massimo del Recesso a carico della Società non ecceda complessivamente l'importo di Euro 100.000,00 (centomila); fermo restando: (i) che le dichiarazioni di recesso manifestate ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g), cod. civ., a loro volta, saranno efficaci solo nel caso in cui l'Esborso Massimo del Recesso non superi il valore di liquidazione pari a Euro 100.000.00 (centomila); e (ii) che l'Esborso Massimo del Recesso sarà calcolato al netto degli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater, cod. civ. nonché da eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione, salvo rinuncia alla condizione sospensiva da parte del Consiglio di Amministrazione a decorrere dal termine per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-bis cod. civ. ed entro 30 (trenta) giorni dalla verifica del mancato avveramento della condizione; e (iii) che le Richieste di Prenotazione dovranno essere effettuate, secondo quanto previsto dall'art. 5-ter, anche prima del verificarsi della condizione sospensiva, pur restando anch'esse sospensivamente condizionate al fatto che l'Esborso Massimo del Recesso a carico della Società non ecceda complessivamente l'importo di Euro 100.000,00 (centomila);
- c. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere, con facoltà di introdurvi le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal

Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente."

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare eventuali interventi.

Il Rappresentante Designato dichiara che non vi sono interventi.

Per conto del Presidente pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra e procedo con le operazioni di votazione.

Chiedo al Rappresentante Designato se vi sono azioni da considerare temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (c.d. non votanti).

Il Rappresentante dichiara che non ve ne sono.

Il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di n. 6 deleghe da parte di azionisti rappresentanti numero 11.431.074 azioni, pari al 61,31% delle complessive n. 18.644.719 azioni emesse.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 10.557.347 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 873.727 voti.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

\* \* \*

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 9,22.

\* \* \* \* \*

A richiesta del Presidente, si allega al presente atto:

- "A" Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni;
- "B" Relazione illustrativa sull'unico argomento all'ordine del giorno;
- "C" Statuto sociale aggiornato alle modificazioni sopra deliberate (la cui efficacia è sospensivamente condizionata).

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 13,00 di questo giorno ventiquattro maggio duemilaventuno.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di sei fogli ed occupa dodici pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

# Casta Diva Group S.p.A.19,5.2021 - prima convocazione

## ELENCO DEGLI AZIONISTI INTERVENUTI

Azionista	Delega ex art. 135-undecies TUF	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF	N. Azioni
HARBINGER SRL	Alessandro Franzini		200.500
RELOAD SPA	Alessandro Franzini		9.369.695
GREENBONE SRLS	Alessandro Franzini		580.000
RELOAD SPA (avv. Roberto Pozzi - custode)	Alessandro Franzini		873.727
MAGELLANO SRLS	Alessandro Franzini		50.152
ANDREA DE MICHELI	Alessandro Franzini		357,000

N. Azionisti deleganti	9
N. Azioni intervenute	11.431.074
% Azioni Intervenute	61,310%
Totale azioni emesse	18.644.719

Allegato \* A \* all'atto in data 2u\_5\_2021 n\_2u881/1u950\_rep.

Mh

### Casta Diva Group S.p.A. 30.3.2021 - Votazione

		2			
Azionista	Delega ex art. 135- undecies TUF	Delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF	N. Azioni intervenute	Favorevole (n. azioni)	Contrario (n. azioni)
GREENBONE SRLS	Alessandro Franzini		580.000	580.000	
RELOAD SPA	Alessandro Franzini		9.369.695	9.369.695	
HARBINGER SRL	Alessandro Franzini		200.500	200.500	
MAGELLANO SRLS	Alessandro Franzini		50.152	50.152	
ANDREA DE MICHELI	Alessandro Franzini		357.000	357.000	
RELOAD SPA (avv. Roberto Pozzi - custode)	Alessandro Franzini		873.727		
TOTALE Azioni			11.431.074	10.557.347	Tr.
	15	3			
TOTALE Azioni Favorevoli	10.557.347	12			
TOTALE Azioni Contrarie					
TOTALE Azioni Astenute	873.727				
TOTALE Azioni Non Votanti					
Esiti delle votazioni		ŧ		R	
Favorevoli					
% sulle Azioni intervenute	92,3566%	%			
% sulle Azioni emesse	56,6238%	%			
Contrari					
% sulle Azioni intervenute	%000000	%			
% sulle Azioni emesse	%0000000	%		ă	
Astenuti		-1			
% sulle Azioni intervenute	7,6434%	%			
% sulle Azioni emesse	4,6862%		/		



Trundely.

Allegato B all'atto in data Zu-5-2021 n 24881 / 14950 rep

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CASTA DIVA GROUP S.P.A.

Mlu'

### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A. ("Società") è convocata, in sede straordinaria, in prima convocazione per il giorno 19 maggio 2021, alle ore 9,00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 20 maggio 2021, alle ore 12,00, per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

Proposta di modifica degli articoli 5 e 14 del vigente statuto sociale e di introduzione degli articoli 5-bis e 5-ter, al fine di prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo. Delibere inerenti e conseguenti.

Proposta di modifica degli articoli 5 e 14 del vigente statuto sociale e di introduzione degli articoli 5-bis e 5-ter, al fine di prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group S.p.A. ("CDG", "Emittente" o "Società") ha predisposto la presente relazione ("Relazione") al fine di illustrarVi le proposte di cui al primo punto all'ordine del giorno, di seguito riportato, dell'assemblea convocata in sede straordinaria ("Assemblea"), in prima convocazione per il giorno 19 maggio 2021, alle ore 9,00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 20 maggio 2021, alle ore 12,00.

### Motivazione e illustrazione delle modifiche statutarie relative al voto plurimo

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria le modifiche allo Statuto Sociale della Società di seguito illustrate, volte a consentire alla Società di avvalersi della facoltà di emettere azioni a voto plurimo, ai sensi dell'art. 2351 del Codice Civile, ai termini e alle condizioni di seguito descritti.

Si ricorda, in tal senso, che la facoltà di emettere azioni a voto plurimo è stata introdotta nell'ordinamento dal D. l. 24 giugno 2014, n. 91 (cosiddetto "Decreto Competitività") convertito in l. 11 agosto 2014, n. 116.

Tale modifica, in linea con quanto previsto in molti ordinamenti stranieri, ha l'obiettivo di incentivare l'investimento a medio-lungo termine e così la stabilità dell'azionariato dell'Emittente, anche considerata la possibilità di future operazioni di aumento di capitale, volte a patrimonializzare la Società e sostenerne le strategie di crescita, che possano avere rilevanti effetti diluitivi sull'azionariato della Società stessa.

La possibile attribuzione di un voto plurimo costituirà dunque uno strumento premiale per gli azionisti che abbiano scelto di prediligere un investimento duraturo nella Società, rafforzandone, altresì, il ruolo nella governance.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, infatti, che la stabilità dell'azionariato rappresenti un valore per la Società in quanto consente l'incremento durevole del valore delle azioni e permette di supportare una crescita dell'impresa non solo profittevole, ma anche sostenibile nel corso del tempo. I progetti di sviluppo della Società sono destinati a svilupparsi in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e richiedono il supporto di azionisti le cui logiche di investimento e le cui prospettive di ritorno siano allineate a tale orizzonte temporale.

Al contempo, l'introduzione di un potenziamento nel diritto di voto potrà favorire un approccio all'investimento di medio-lungo periodo, dotando gli azionisti, che intendono investire con prospettive di più ampio termine, di un maggior peso nelle decisioni della Società.

Il raggiungimento dell'obiettivo dell'incentivazione all'investimento di medio-lungo periodo e del rafforzamento nella governance di tale tipologia di investitori avverrebbe riconoscendo un diritto alla conversione delle azioni ordinarie Casta Diva Group Sp.A. ("Azioni Ordinarie") in azioni a voto plurimo ("Azioni a Voto Plurimo") all'azionista entro la data del 20 maggio 2026.

Tale meccanismo consente, al contempo, a coloro che saranno azionisti della Società alla data del 10 maggio 2021, precedente l'assemblea straordinaria convocata per deliberare in merito all'approvazione della modifica statutaria – dunque nel pieno rispetto della parità di trattamento tra tutti gli azionisti – di valutare se richiedere l'iscrizione in un elenco degli aventi diritto alla Conversione in Azioni a Voto Plurimo ("Richiesta di Prenotazione"). Tale richiesta potrà essere formulata entro il quindicesimo giorno dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 19 maggio 2021, attestando il possesso ininterrotto delle azioni dal 10 maggio 2021, che dovrà risultare altresì dalla certificazione dei relativi Intermediari.

Le azioni ordinarie, iscritte in apposito elenco tenuto dalla Società, potranno, come detto, essere convertite in azioni a Voto Plurimo all'azionista entro la data del 20 maggio 2026, con richiesta di conversione da formularsi, attestando il possesso ininterrotto delle azioni dal 10 maggio 2021, che dovrà risultare altresì dalla certificazione dei relativi Intermediari, mediante comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) ("Richiesta di Conversione"), specificando il numero di Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco per le quali viene richiesta la Conversione in Azioni a Voto Plurimo, fermo restando che la Richiesta di Conversione potrà essere nuovamente presentata, in una o più volte, per tutte le residue Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco.

Le Azioni a Voto Plurimo, in quanto costituiscono una categoria speciale di Azioni, non saranno negoziate su AIM Italia. Resta salva la facoltà da parte degli azionisti di convertire le Azioni a Voto Plurimo eventualmente detenute in Azioni Ordinarie.

In tale modo, unicamente le Azioni Ordinarie della Società convertite in Azioni a Voto Plurimo non saranno più ammesse alle negoziazioni e non saranno più conteggiate nel calcolo della capitalizzazione delle stesse, evitando così di fornire segnali distorsivi al mercato, che potrebbero sortire effetti indesiderati sul valore delle azioni ammesse alle negoziazioni.

Si precisa sin d'ora che l'efficacia delle modifiche statutarie volte all'emissione di Azioni a Voto Plurimo saranno sospensivamente condizionate al fatto che l'Esborso Massimo del Recesso a carico della Società non ecceda complessivamente l'importo di Euro 100.000,00 (centomila), come successivamente descritto.

### Misura del voto plurimo e periodo di maturazione

Fermo restando che le Azioni Ordinarie CDG hanno diritto a un voto, la proposta introduzione dell'art. 5-bis dello Statuto, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 2351, comma 4, cod. civ., che prevede che "ciascuna Azione a Voto Plurimo può avere fino a un massimo di tre voti", è di attribuire a ciascuna Azione a Voto Plurimo emessa tre diritti di voto nell'assemblea della Società.

Ai fini dell'attribuzione delle Azioni a Voto Plurimo, è previsto quanto segue.

Entro il quindicesimo giorno dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 19 maggio 2021, ciascun azionista potrà formulare alla Società una richiesta ("Richiesta di Prenotazione") ai fini dell'iscrizione in un elenco degli aventi diritto alla conversione, per tutte o parte delle Azioni Ordinarie detenute, in Azioni a Voto Plurimo ("Elenco"). Affinché il soggetto venga iscritto nell'Elenco, l'Azione Ordinaria dovrà essere appartenuta allo stesso azionista per un periodo continuativo a decorrere dal 10 maggio 2021 fino alla data della Richiesta di Prenotazione, e alla Richiesta di Prenotazione dovrà essere allegata un'attestazione del possesso ininterrotto ("Possesso Ininterrotto") delle Azioni Ordinarie per l'intero periodo decorrente dal 10 maggio 2021 sino alla data in cui la Richiesta di Prenotazione perviene alla Società, nonché una certificazione attestante il Possesso Ininterrotto, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate.

Si specifica che qualora, in relazione ad Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco, si verifichi un Trasferimento o Cambio di Controllo o un Cambio di Mandato (come infra definiti), diverso dai Trasferimenti Consentiti (come infra definiti), il soggetto giuridico titolare delle azioni ordinarie medesime è obbligato a comunicare alla Società, entro dieci giorni dal Trasferimento o dal Cambio di Controllo o dal Cambio di Mandato (o dal momento in cui ne ha avuto notizia), il venir meno del Possesso Ininterrotto, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'Intermediario e/o dalla relativa documentazione, ai fini della cancellazione dall'Elenco delle Azioni Ordinarie.

Nel termine del 20 maggio 2026, l'azionista iscritto nell'Elenco potrà esercitare il diritto di conversione, per tutte o parte delle Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco, in Azioni a Voto Plurimo, mediante trasmissione della Richiesta di Conversione. La Richiesta di Conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale essa perviene alla Società – nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d.

record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo il ricevimento della Richiesta di Conversione.

### Conversione delle azioni ordinarie in Azioni a Voto Plurimo ed Elenco

Lo Statuto prevedrà che la Società istituisca e tenga presso la sede sociale l'Elenco, tenuto dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne definisce i criteri di tenuta e nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco. All'Elenco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci; la Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione del numero delle Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco, comunque superiori alla soglia indicata dal Regolamento Emittenti AIM Italia come richiamato dall'art. 8 dello Statuto.

### Eventuale trasferimento delle azioni

Lo Statuto proposto prevedrà che le Azioni a Voto Plurimo si convertano automaticamente in Azioni Ordinarie, in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, né delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni, in caso di:

- a) richiesta di conversione da parte del titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tutte o parte delle Azioni a Voto Plurimo dal medesimo possedute ("Rinuncia al Voto Plurimo");
- trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo a un altro soggetto giuridico ("Trasferimento"), fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti;
- c) cambio di controllo di una società o ente che sia titolare di Azioni a Voto Plurimo ("Cambio di Controllo"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Controllo dipenda da un Trasferimento Consentito;
- d) trasferimento della titolarità sostanziale delle Azioni a Voto Plurimo intestate a una società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 ("Società Fiduciaria"), ("Cambio di Mandato"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Mandato avvenga in forza di un Trasferimento Consentito.

Rientrano tra i Trasferimenti Consentiti che non comportano la conversione delle Azioni A Voto Plurimo:

- a) qualsiasi Trasferimento derivante da successione per causa di morte, a titolo sia universale sia particolare;
- qualsiasi Trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ai sensi degli artt. 768-bis e seguenti c.c.;
- c) qualsiasi Trasferimento a titolo di dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione, a condizione che i beneficiari del trust, del fondo patrimoniale o della fondazione siano lo stesso soggetto trasferente e/o il suo coniuge e/o i suoi discendenti;
- d) qualsiasi Trasferimento derivante da una fusione o da una scissione, a condizione che la società o l'ente a favore del quale si verifica il passaggio della titolarità delle Azioni a Voto Plurimo continui ad essere assoggettato, anche dopo la fusione o la scissione, al medesimo soggetto che controllava il titolare delle Azioni medesime;
- e) qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di intestazione fiduciaria a favore di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di reintestazione al fiduciante da parte di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale da una Società Fiduciaria e un'altra Società Fiduciaria per conto del medesimo mandante.

Qualora il Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo abbia natura di Trasferimento Consentito, è onere dei soggetti interessati al Trasferimento fornire istruzioni all'Intermediario affinché la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa abbia ad oggetto Azioni a Voto Plurimo, anziché Azioni Ordinarie. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società copia della documentazione attestante la natura di Trasferimento Consentito.

Qualora si verifichi un Cambio di Controllo o un Cambio di Mandato, il soggetto giuridico titolare delle Azioni

a Voto Plurimo è obbligato comunicare alla Società, entro dieci giorni dal momento in cui ha avuto notizia del Cambio di Controllo o del Cambio di Mandato, e comunque entro la c.d. record date dell'assemblea che venisse convocata per una data successiva al Cambio di Controllo o al Cambio di Mandato, il verificarsi della causa di conversione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'Intermediario. La medesima comunicazione deve essere contestualmente effettuata, senza vincoli di forma, allo stesso Intermediario.

In ogni ipotesi di conversione di Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale si è verificata la Causa di Conversione – nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo la causa di conversione.

In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una causa di conversione o di mancata annotazione da parte degli Intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle Azioni a Voto Plurimo per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è sospeso sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata. Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni a Voto Plurimo il cui voto è sospeso sono annullabili ai sensi dell'art. 2377 c.c.

### Conservazione ed estensione del voto plurimo

Il proposto art. 5-bis dello Statuto prevede che:

- a) in caso di aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento di efficacia della deliberazione;
- b) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c., la Società emette nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento della pubblicazione dell'offerta in opzione, salvo consti l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 c.c.;
- c) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di azioni ai sensi dell'art. 2376 c.c., anche qualora non siano emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di azioni delle due categorie.

### Effetti che l'introduzione del voto plurimo avrebbe sugli assetti proprietari della Società

Alla data della presente Relazione, l'azionista di maggioranza è Reload S.p.A., titolare di una partecipazione nel capitale sociale rappresentativa del 54,94% del medesimo. Altro azionista significativo risulta essere Luca Oddo.

Nell'ipotesi in cui l'azionista di maggioranza Reload S.p.A. dovesse formulare la Richiesta di Prenotazione, ottenere l'iscrizione nell'Elenco e successivamente esercitare il diritto di conversione per tutte le azioni ordinarie detenute alla data della presente Relazione in Azioni a Voto Plurimo, e nessun altro azionista dovesse ottenere l'iscrizione nell'Elenco, a condizione che l'azionista di maggioranza non effettui un Trasferimento di tutte o parte delle azioni, la percentuale di diritti di voto spettante a Reload S.p.A. sarebbe pari a circa il 78,53%.

### Iter decisionale seguito nella formulazione delle proposte di modifiche statutarie

La decisione di sottoporre all'Assemblea la presente proposta è stata assunta direttamente dal Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2021, sospeso e concluso il 3 maggio 2021.

### Modifiche statutarie

In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone alla Vostra attenzione sarà necessario modificare lo Statuto sociale come da prospetto di seguito riportato.

Testo Vigente	Testo Proposto
Articolo 5	Articolo 5
5.1 Il capitale sociale è di Euro 9.085.898,50 suddiviso in n. 18.644.719 azioni senza indicazione del valore nominale  (il resto invariato)	5.1 Il capitale sociale è di Euro 9.085.898,50 suddiviso in n. 18.644.719 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui:  1. n. 18.644.719 azioni ordinarie ("Azioni
(III resto III variato)	Ordinarie");
¥ ¥	<ol> <li>n. zero azioni a voto plurimo ("Azioni a Voto Plurimo" e, unitamente alle Azioni Ordinarie, le "Azioni").</li> </ol>
	(il resto invariato)
	Articolo 5-bis) Azioni a Voto Plurimo
	Le Azioni a Voto Plurimo attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle Azioni a Voto Plurimo in misura di 3 (tre) voti per ogni Azione, in relazione a tutte le assemblee della Società.
	Le Azioni a Voto Plurimo si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di una nuova Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo, in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, né delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni, con le modalità e nei termini in seguito specificati, al verificarsi dei seguenti eventi ("Cause di Conversione"):
	<ul> <li>(a) la richiesta di conversione da parte del titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tutte o parte delle Azioni a Voto Plurimo dal medesimo possedute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle Azioni a Voto Plurimo di cui viene chiesta la conversione ("Rinuncia al Voto Plurimo");</li> <li>(b) il trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo a un altro soggetto giuridico, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso ("Trasferimento"), fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti, come descritti e definiti nel comma seguente;</li> </ul>

- (c) il cambio di controllo di una società o ente che sia titolare di Azioni a Voto Plurimo, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il passaggio del controllo (nei limiti di quanto definito dall'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., applicabile mutatis mutandis alle società ed enti diversi dalle società per azioni) di una società o di un ente che sia titolare della piena proprietà o dell'usufrutto di Azioni a Voto Plurimo da un determinato soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso ("Cambio di Controllo"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Controllo dipenda da un Trasferimento Consentito, come descritto e definito nel comma seguente;
- (d) il trasferimento della titolarità sostanziale delle Azioni a Voto Plurimo intestate a una società fiduciaria operante al sensi della legge 1966/1939 ("Società Fiduciaria"), tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il passaggio della titolarità sostanziale della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico mandante di una Società Fiduciaria a un soggetto giuridico diverso che divenga mandante della medesima Società Fiduciaria ("Cambio di Mandato"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Mandato avvenga in forza di un Trasferimento Consentito, come descritto e definito nel comma seguente.

In deroga a quanto sopra previsto alla lett. (b), il Trasferimento non comporta la conversione delle Azioni a Voto Plurimo nelle seguenti ipotesi ("Trasferimenti Consentiti"):

- qualsiasi Trasferimento derivante da successione per causa di morte, a titolo sia universale sia particolare;
- (2) qualsiasi Trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ai sensi degli artt. 768-bis e seguenti c.c.;
- (3) qualsiasi Trasferimento a titolo di dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione, a condizione che i beneficiari del trust, del fondo patrimoniale o della fondazione siano lo stesso soggetto trasferente e/o il suo coniuge e/o i suoi discendenti;
- (4) qualsiasi Trasferimento derivante da una fusione o da una scissione, a condizione che la società o l'ente a favore del quale si verifica il passaggio della titolarità delle Azioni a Voto Plurimo continui ad essere assoggettato, anche dopo la fusione o la scissione, al medesimo

- soggetto che controllava il titolare delle Azioni medesime;
- (5) qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di intestazione fiduciaria a favore di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di re-intestazione al fiduciante da parte di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale da una Società Fiduciaria e un'altra Società Fiduciaria per conto del medesimo mandante.

Parimenti, il Cambio di Controllo e il Cambio di Mandato non comportano la conversione delle Azioni a Voto Plurimo nelle ipotesi in cui essi dipendano da un Trasferimento Consentito.

In ogni caso di Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo, che non configuri un Trasferimento Consentito, gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati ("Intermediari") sono tenuti ed autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa annotando quale oggetto del Trasferimento un numero di Azioni Ordinarie corrispondente al numero di Azioni a Voto Plurimo trasferite. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società un'apposita comunicazione attestante l'avvenuto Trasferimento.

Qualora il Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo abbia natura di Trasferimento Consentito, è onere dei soggetti interessati al Trasferimento fornire istruzioni all'Intermediario affinché la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa abbia ad oggetto Azioni a Voto Plurimo, anziché Azioni Ordinarie ai sensi di quanto previsto nel comma precedente. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società copia della documentazione attestante la natura di Trasferimento Consentito.

Qualora si verifichi un Cambio di Controllo o un Cambio di Mandato, il soggetto giuridico titolare delle Azioni a Voto Plurimo è obbligato comunicare alla Società, entro dieci giorni dal momento in cui ha avuto notizia del Cambio di Controllo o del Cambio di Mandato, e comunque entro la c.d. record date dell'assemblea che venisse convocata per una data successiva al Cambio di Controllo o al Cambio di Mandato, il verificarsi della Causa di Conversione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'Intermediario. La medesima comunicazione deve essere contestualmente effettuata, senza

vincoli di forma, allo stesso Intermediario, il quale è tenuto ed autorizzato ad annotare nelle proprie scritturazioni l'avvenuta automatica conversione delle Azioni a Voto Plurimo in un pari numero di Azioni Ordinarie.

In ogni ipotesi di conversione di Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale si è verificata la Causa di Conversione – nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo la Causa di Conversione – fermo restando l'obbligo degli Intermediari di effettuare le annotazione derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei commi che precedono.

L'organo amministrativo, nei primi dieci giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi delle Cause di Conversione e della conseguente conversione. In dipendenza di ciò, l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni a Voto Plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale.

In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una Causa di Conversione o di mancata annotazione da parte degli Intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle Azioni a Voto Plurimo per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è sospeso sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata. Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni a Voto Plurimo il cui voto è sospeso sono annullabili ai sensi dell'art. 2377 c.c.

In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono:

- (i) in caso aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento di efficacia della deliberazione;
- (ii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c., la Società emette nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due

- categorie, al momento della pubblicazione dell'offerta in opzione, salvo consti l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 c.c.;
- (iii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 c.c., anche qualora non siano emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie.

### Articolo 5-ter) Disposizione transitoria: conversione delle Azioni Ordinarie in Azioni a Voto Plurimo

Le Azioni Ordinarie sono convertibili in Azioni a Voto Plurimo, nel rispetto dei limiti, condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti:

- (a) la conversione di Azioni Ordinarie in Azioni a Voto Plurimo ("Conversione in Azioni a Voto Plurimo") può avvenire entro il termine del 20 maggio 2026, su richiesta dell'azionista, per tutte o parte delle sue Azioni Ordinarie ("Richiesta di Conversione"), in un'unica o in più tranches, limitatamente alle Azioni Ordinarie che: (i) siano state possedute ininterrottamente dal medesimo soggetto giuridico per l'intero periodo decorrente dal 10 maggio 2021 sino alla data in cui la Richiesta di Conversione perviene alla Società ("Possesso Ininterrotto"); (ii) siano state iscritte in un elenco degli aventi diritto alla Conversione in Azioni a Voto Plurimo, tenuto dalla Società con le modalità in seguito specificate ("Elenco"), entro il quindicesimo giorno dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 19 maggio 2021, mediante la quale è stato inserito nello statuto sociale il presente articolo ("Richiesta di Prenotazione");
- (b) il Possesso Ininterrotto si verifica allorché il medesimo soggetto giuridico permanga titolare delle azioni per l'intero periodo sopra considerato, senza che si verifichi alcun Trasferimento, o Cambio di Controllo o Cambio di Mandato (come definiti nel precedente articolo 5-bis), che non rientri nelle ipotesi dei Trasferimenti Consentiti (come definiti nel precedente articolo 5-bis);

- (c) il Possesso Ininterrotto è attestato dall'azionista richiedente, contestualmente sia alla Richiesta di Prenotazione sia alla Richiesta di Conversione, è deve risultare dalla certificazione dai relativi Intermediari (come definiti nel precedente articolo 5-bis);
- (d) qualora, in relazione ad Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco, si verifichi un Trasferimento o Cambio di Controllo o un Cambio di Mandato, diverso dai Trasferimenti Consentiti, il soggetto giuridico titolare delle Azioni medesime è obbligato a comunicare alla Società, entro dieci giorni dal Trasferimento o dal Cambio di Controllo o dal Cambio di Mandato (o dal momento in cui ne ha avuto notizia), il venir meno del Possesso Ininterrotto, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'Intermediario e/o dalla relativa Società provvede documentazione: la conseguentemente a cancellare dall'Elenco le Azioni Ordinarie per le quali è venuto meno il Possesso Ininterrotto;
- (e) l'Elenco è di tenuto dal Consiglio Amministrazione, il quale ne definisce i criteri di tenuta e nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco; all'Elenco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci; la Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione del numero delle Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco, comunque superiori alla soglia indicata dal Regolamento Emittenti AIM Italia come richiamato dall'art. 8 dello Statuto:
- (f) la Richiesta di Conversione può essere effettuata in qualsiasi momento entro il termine del 20 maggio 2026, in presenza dei requisiti di cui alla lett. a), e deve essere comunicata alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'Intermediario, dall'attestazione Possesso Ininterrotto e della specificazione del numero di Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco per le quali viene richiesta la Conversione in Azioni a Voto Plurimo, fermo restando che la Richiesta di Conversione potrà nuovamente presentata, in una o più volte, per

- tutte le residue Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco;
- (g) la Richiesta di Conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale essa perviene alla Società nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo il ricevimento della Richiesta di Conversione – fermo restando che l'organo amministrativo, nei primi dieci giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto delle Richieste di Conversione e della conseguente conversione di Azioni Ordinarie in Azioni a Voto Plurimo, effettuando tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni a Voto Plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale;
- (h) decorso il termine del 20 maggio 2026, tutte le Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco saranno cancellate e non potranno più essere convertite in Azioni a Voto Plurimo; di conseguenza, l'Elenco stesso cesserà la propria funzione e il presente articolo 5-ter) si intenderà abrogato, e potrà essere eliminato dal testo dello statuto sociale a cura degli amministratori, i quali cureranno il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c.
- (i) Nel caso in cui le Richieste di Prenotazione abbiano complessivamente ad oggetto oltre il 75% delle azioni ordinarie in circolazione, ciascun azionista avrà diritto all'iscrizione nell'Elenco per il 75% delle azioni ordinarie per cui lo stesso abbia formulato la Richiesta di Prenotazione.

### Articolo 14) Intervento e voto

La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il voto triplo attribuito alle Azioni a Voto Plurimo si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Willy'

### Condizione sospensiva

Si precisa che le modifiche statutarie proposte all'Assemblea in sede straordinaria comportano la ricorrenza del diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del Codice Civile in quanto la Società ritiene che la modifica allo Statuto descritta dalla presente Relazione Illustrativa configuri una modificazione dello Statuto concernente i diritti di voto o di partecipazione di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g) cod. civ.

Conseguentemente, agli Azionisti della Società che non avranno concorso alla delibera assembleare di approvazione dello Statuto compete il diritto di recesso, ai sensi degli artt. 2437 e ss. cod. civ. ("Diritto Recesso").

Le modifiche statutarie di cui si propone l'approvazione sono sospensivamente condizionate al fatto che l'Esborso Massimo del Recesso a carico della Società non ecceda complessivamente l'importo di Euro 100.000,00 (centomila), fermo restando che le dichiarazioni di recesso manifestate ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g), cod. civ., a loro volta, saranno efficaci solo nel caso in cui l'Esborso Massimo del Recesso non superi il valore di liquidazione pari a Euro 100.000,00 (centomila).

Si precisa inoltre che l'Esborso Massimo del Recesso sarà calcolato al netto degli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater, cod. civ., nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione.

Si evidenzia che l'Esborso Massimo del Recesso è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione al fine di contenere entro limiti congrui (seppur rivedibili in caso di rinuncia alla condizione sospensiva da parte del Consiglio di Amministrazione laddove così ritenuto nell'interesse della Società): (i) l'esborso massimo derivante dalla liquidazione delle azioni oggetto di recesso che la Società fosse tenuta ad acquistare all'esito del procedimento di liquidazione e, conseguentemente (ii) gli impatti di natura finanziaria conseguenti a tale esborso, al fine di preservare le risorse aziendali a beneficio del raggiungimento degli obiettivi strategici della Società.

La verifica circa l'avveramento di tale condizione sospensiva, che sarà comunque rinunciabile dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto di seguito illustrato, potrà richiedere che sia noto l'esito del processo di vendita delle azioni con riferimento alle quali è stato esercitato il diritto di recesso. La Società comunicherà prontamente al mercato l'avveramento (o la rinuncia, ove applicabile) della predetta condizione sospensiva.

La predetta condizione, apposta nell'esclusivo interesse di CDG, potrà eventualmente essere oggetto di rinuncia da parte del Consiglio di Amministrazione della Società a decorrere dal termine per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437-bis. cod. civ. ed entro 30 (trenta) giorni dalla verifica del mancato avveramento della condizione, in considerazione dell'interesse della Società al perseguimento della modifica statutaria stessa. A fini di tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione potrà tenere, altresì, conto dell'eventuale assunzione di impegni di acquisto da parte di terzi delle azioni oggetto di recesso e della possibilità di cessione delle azioni che dovessero essere riacquistate dalla Società all'esito del procedimento di liquidazione.

Si precisa comunque che qualora non si verifichi la predetta condizione (o questa non sia rinunziata nel termine sopra previsto), la delibera oggetto della presente relazione non diverrà efficace e, pertanto, non si darà corso alla procedura di recesso e liquidazione.

### Diritto di Recesso

Poiché le azioni di CDG sono negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno, nella valutazione della determinazione del prezzo di liquidazione delle azioni, tenere in considerazione l'andamento dei corsi del titolo CDG su AIM Italia, determinando il valore unitario di liquidazione delle azioni di CDG in Euro

0,4651, corrispondenti alla media ponderata dei prezzi di chiusura delle azioni della Società nei sei mesi antecedenti la data del 3 maggio 2021.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato dagli azionisti a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile, unicamente mediante invio di lettera raccomandata da spedire a CDG entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese della delibera assembleare che approva la modifica proposta, della quale sarà data comunicazione da parte della Società.

Le azioni per cui viene esercitato il diritto di recesso dell'avente diritto sono rese indisponibili sino alla loro liquidazione.

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'art. 2437-quater del codice civile.

In primo luogo, le azioni CDG per le quali sia esercitato il diritto di recesso saranno offerte in opzione agli azionisti CDG, che non abbiano esercitato il diritto di recesso, in proporzione al numero di azioni da essi possedute, secondo quanto previsto dall'articolo 2437-quater, comma 2, del codice civile. Gli azionisti che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'offerta in opzione, purché ne facciano contestualmente richiesta, avranno, altresì, diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni CDG per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e che siano rimaste inoptate all'esito dell'offerta in opzione. Ove gli azionisti non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, gli amministratori di CDG potranno collocarle presso terzi a norma dell'art. 2437-quater, comma 4, del codice civile.

Le azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso e che residuino a esito del collocamento verranno rimborsate dalla Società, ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 5, c.c., tramite acquisto effettuato utilizzando le riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dal terzo comma dell'art. 2357 del codice civile. In assenza di utili e riserve disponibili deve esser convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società.

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con le proposte del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera.

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Casta Diva Group S.p.A.,


- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile, per il caso di recesso;

### delibera

- a. di modificare gli articoli 5 e 14 dello statuto sociale, nonché di introdurre gli articoli 5-bis e 5-ter, secondo il testo risultante dalla relazione degli amministratori;
- b. di prevedere che le modificazioni statutarie di cui sopra siano sospensivamente condizionate al fatto che l'Esborso Massimo del Recesso a carico della Società non ecceda complessivamente l'importo di Euro 100.000,00 (centomila); fermo restando: (i) che le dichiarazioni di recesso manifestate ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g), cod. civ., a loro volta, saranno efficaci solo nel caso in cui l'Esborso Massimo del Recesso non superi il valore di liquidazione pari a Euro 100.000,00 (centomila); e (ii) che l'Esborso Massimo del Recesso sarà calcolato al netto degli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater, cod. civ. nonché da eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione, salvo rinuncia alla condizione sospensiva da parte del Consiglio di Amministrazione a decorrere dal termine per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art.

2437-bis. cod. civ. ed entro 30 (trenta) giorni dalla verifica del mancato avveramento della condizione; e (iii) che le Richieste di Prenotazione potranno essere effettuate, secondo quanto previsto dall'art. 5-ter, anche prima del verificarsi della condizione sospensiva, pur restando anch'esse sospensivamente condizionate al fatto che l'Esborso Massimo del Recesso a carico della Società non ecceda complessivamente l'importo di Euro 100.000,00 (centomila);

c. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere, con facoltà di introdurvi le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente.



Allegato "C" all'atto in data 24-5-2021 n. 24881/14950 rep.

Il presente testo costituisce lo statuto della società aggiornato alle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea Straordinaria in data 19 maggio 2021, fermo restando che l'efficacia delle modifiche agli art. 5 e 14 e dell'inserimento dei nuovi artt. 5-bis e 5-ter dello statuto è sospensivamente condizionata all'avveramento degli eventi indicati nella deliberazione medesima.

\* \* \*

### **STATUTO**

### Articolo 1) Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione: "Casta Diva Group S.p.A."

### Articolo 2) Sede e domicilio

La società ha sede nel Comune di Milano.

L'organo amministrativo della società potrà istituire o chiudere agenzie ed uffici di rappresentanza in Italia o all'estero.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

### Articolo 3) Oggetto

La società ha per oggetto l'esercizio, in Italia e all'estero, delle seguenti attività:

- ideazione, creazione, produzione, programmazione e distribuzione di prodotti della cinematografia, televisione, fotografia, editoria, cartolibreria, discografia, teatro, scenografia, informatica, prodotti multimediali, prodotti per il tempo libero, la scuola e l'ufficio, commercializzazione di diritti di opere dell'ingegno e dell'immagine, anche per il tramite di satelliti, della rete Internet e di ogni altro mezzo, virtuale e non, di attuale e futura invenzione, nonchè lo sfruttamento economico delle anzidette produzioni, in qualsiasi modo e forma:
- servizi nei settori pubblicitario, promozionale, marketing, diffusione dell'immagine e del suono;
- servizi di formazione professionale e di casting;
- l'ideazione, la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione, il coordinamento ed il controllo creativo, tecnico ed amministrativo di azioni, iniziative e campagne di comunicazione e di sponsorizzazione, atte a veicolare l'immagine di marchi, aziende, prodotti, anche associate ad eventi relativi al tempo libero, allo sport, allo spettacolo, alla cultura, all'ambiente, ai servizi sociali e ai mezzi di informazione;
- la consulenza all'attività di sviluppo e al marketing per conto di enti, istituzioni, imprese, organizzazioni di eventi;
- la creazione, la commercializzazione e l'utilizzazione sotto qualsiasi forma di marchi e personaggi, animati o non, teatrali, cinematografici, televisivi,

anche associati ad eventi, o delle licenze relative a detti marchi e personaggi;

- la produzione di attività editoriali, audiovisive e multimediali;
- la ricerca di sponsor e alleanze commerciali nell'ambito del marketing;
- lo studio e la formazione nell'ambito della comunicazione di impresa, ivi compreso il management, della comunicazione di eventi e sponsorizzazioni;
- lo svolgimento di ricerche per analizzare e misurare attività di comunicazione, eventi e sponsorizzazioni;
- la produzione e la commercializzazione di oggetti, prodotti promozionali prodotti di riproduzione scritta, audio e video con qualsiasi tecnologia e gadget.
- intrattenimento musicale, teatrale e di qualsiasi genere, spettacoli dal vivo e/o registrati, somministrazione di alimenti e bevande, la progettazione, l'organizzazione, la gestione e la comunicazione di eventi nell'ambito dello spettacolo, della cultura e dello sport e di eventi con finalità di comunicazione, pubblicitarie e commerciali.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.

La Società potrà inoltre costituire società ed assumere e dismettere interessenze e partecipazioni in altre società od enti, in italia o all'estero, nonché prestare alle stesse i servizi usualmente erogati da parte delle holdings alle società partecipate (ivi inclusa la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma a società del medesimo gruppo), purchè tale attività sia esercitata in funzione strumentale al conseguimento del proprio oggetto sociale. Potrà altresì, non nei confronti del pubblico, prestare fideiussioni e garanzie in genere, sia reali sia personali, anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

### Articolo 4) Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

### Articolo 5) Capitale sociale

- 5.1 Il capitale sociale è di Euro 9.085.898,50 suddiviso in n. 18.644.719 azioni senza indicazione del valore nominale di cui:
- n. 18.644.719 azioni ordinarie ("**Azioni Ordinarie**");
- n. [zero] azioni a voto plurimo ("**Azioni a Voto Plurimo**" e, unitamente alle Azioni Ordinarie, le "**Azioni**").
- 5.2 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.
- 5.3 L'assemblea straordinaria dei Soci del 18 luglio 2016 ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega da esercitarsi entro cinque anni dalla data della deliberazione assembleare:
- (i) ai sensi dell'art. 2443 codice civile, per aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, mediante emissione di azioni

ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia giustificato dall'interesse societario, con esclusione del diritto di opzione (a) ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni presso le seguenti categorie di soggetti investitori istituzionali e non (anche persone fisiche) ed eventuali partners industriali, finanziari e strategici e/o (b) ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile, primo periodo, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni a fronte del conferimento di beni, aziende, rami d'azienda, partecipazioni la cui acquisizione, da parte della Società, sia dagli Amministratori medesimi considerata utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e coerente con il medesimo; e/o

(ii) ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, per emettere obbligazioni convertibili in azioni ordinarie (le "Obbligazioni"), per un importo complessivo massimo di Euro 20.000.000 (ventimilioni), con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o, ove appaia giustificato dall'interesse societario, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le Obbligazioni presso le seguenti categorie di soggetti investitori istituzionali e non (anche persone fisiche) ed eventuali partners industriali, finanziari e strategici; conferendo al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per definire i contenuti del regolamento del prestito obbligazionario, compresa la facoltà di prevedere nel regolamento le caratteristiche delle Obbligazioni, l'eventuale richiesta di ammissione a quotazione delle stesse e/o ogni altro atto e/o documento a ciò necessario;

è facoltà del Consiglio di Amministrazione fare luogo, nel contesto dell'operazione delegata, all'emissione di warrant nonché mettere gli strumenti finanziari come sopra emittendi a servizio dei warrant medesimi, come meglio risulta dal disposto della delibera assembleare;

fermo restando che l'importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, dell'aumento del capitale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, conseguente alle emissioni o conversioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) sarà pari ad Euro 20.000.000 (ventimilioni) e che le azioni emesse (anche a titolo di conversione) avranno valore di parità contabile implicita di emissione non inferiore a Euro 0,50 (zero e cinquanta) ciascuna.

5.4 Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 13 dicembre 2019 (a parziale modifica di quanto deliberato il 26 settembre 2019) di aumentare il capitale sociale a titolo oneroso, da liberarsi in denaro e in via scindibile, per un importo massimo di nominali Euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila) mediante l'emissione di massime numero 2.400.000 (duemilioniquattrocentomila) azioni senza valore nominale con godimento regolare al prezzo di Euro 0,50(zero virgola cinquanta) cadauna da collocare in sottoscrizione ai sensi dell'art.2441 comma cinque cod. civ. ai soggetti indicati in discussione e a cui si fa riferimento anche in merito alle azioni da offrire a ciascuno dei destinatari e di stabilire che la sottoscrizione del presente aumento di capitale dovrà essere necessariamente esercitata entro il termine di 36 mesi dalla data odierna (e quindi dal 26 settembre

2019) mediante la totale liberazione delle azioni sottoscritte.

5.5 In data 6 agosto 2020, il Consiglio di Amministrazione, in parziale esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria del 18 luglio 2016, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in denaro e in via scindibile, per un importo complessivo di nominali Euro 1.256.484,00, mediante emissione di massimen. 2.512.968 azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, da offrire preliminarmente in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., con termine finale di sottoscrizione al 30 giugno 2021.

5.6. Il Consiglio di Amministrazione del 6 agosto 2020, in parziale esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria del 18 luglio 2016, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per massimi nominali Euro 100.000,00 mediante emissione di n. 200.000 azioni ad un prezzo di Euro 0,50, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, da offrire in sottoscrizione a fornitori di opere e servizi del gruppo Casta Diva a valere quale corrispettivo, sostitutivo del pagamento in denaro, per le prestazioni svolte entro il termine del 31 dicembre 2020.

### Articolo 5-bis) Azioni a Voto Plurimo

Le Azioni a Voto Plurimo attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle Azioni a Voto Plurimo in misura di 3 (tre) voti per ogni Azione, in relazione a tutte le assemblee della Società.

Le Azioni a Voto Plurimo si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di una nuova Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo, in via automatica e senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, né delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni, con le modalità e nei termini in seguito specificati, al verificarsi dei seguenti eventi ("Cause di Conversione"):

- (a) la richiesta di conversione da parte del titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tutte o parte delle Azioni a Voto Plurimo dal medesimo possedute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle Azioni a Voto Plurimo di cui viene chiesta la conversione ("Rinuncia al Voto Plurimo");
- (b) il trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo a un altro soggetto giuridico, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso ("Trasferimento"), fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti, come descritti e definiti nel comma seguente;
- (c) il cambio di controllo di una società o ente che sia titolare di Azioni a Voto Plurimo, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il passaggio del controllo (nei limiti di quanto definito dall'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., applicabile mutatis mutandis alle società ed enti diversi dalle società per azioni) di una società o di un ente che sia titolare della piena proprietà o dell'usufrutto di Azioni a Voto Plurimo da un determinato soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso ("Cambio di Controllo"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Controllo dipenda da un Trasferimento Consentito,

come descritto e definito nel comma seguente;

(d) il trasferimento della titolarità sostanziale delle Azioni a Voto Plurimo intestate a una società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 ("Società Fiduciaria"), tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il passaggio della titolarità sostanziale della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico mandante di una Società Fiduciaria a un soggetto giuridico diverso che divenga mandante della medesima Società Fiduciaria ("Cambio di Mandato"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Mandato avvenga in forza di un Trasferimento Consentito, come descritto e definito nel comma seguente.

In deroga a quanto sopra previsto alla lett. (b), il Trasferimento non comporta la conversione delle Azioni a Voto Plurimo nelle seguenti ipotesi ("**Trasferimenti Consentiti**"):

- (1) qualsiasi Trasferimento derivante da successione per causa di morte, a titolo sia universale sia particolare;
- (2) qualsiasi Trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ai sensi degli artt. 768-bis e seguenti c.c.;
- (3) qualsiasi Trasferimento a titolo di dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione, a condizione che i beneficiari del trust, del fondo patrimoniale o della fondazione siano lo stesso soggetto trasferente e/o il suo coniuge e/o i suoi discendenti;
- (4) qualsiasi Trasferimento derivante da una fusione o da una scissione, a condizione che la società o l'ente a favore del quale si verifica il passaggio della titolarità delle Azioni a Voto Plurimo continui ad essere assoggettato, anche dopo la fusione o la scissione, al medesimo soggetto che controllava il titolare delle Azioni medesime;
- (5) qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di intestazione fiduciaria a favore di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di re-intestazione al fiduciante da parte di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale da una Società Fiduciaria e un'altra Società Fiduciaria per conto del medesimo mandante.

Parimenti, il Cambio di Controllo e il Cambio di Mandato non comportano la conversione delle Azioni a Voto Plurimo nelle ipotesi in cui essi dipendano da un Trasferimento Consentito.

In ogni caso di Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo, che non configuri un Trasferimento Consentito, gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati ("Intermediari") sono tenuti ed autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa annotando quale oggetto del Trasferimento un numero di Azioni Ordinarie corrispondente al numero di Azioni a Voto Plurimo trasferite. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società un'apposita comunicazione attestante l'avvenuto Trasferimento.

Qualora il Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo abbia natura di Trasferimento Consentito, è onere dei soggetti interessati al Trasferimento fornire istruzioni all'Intermediario affinché la scritturazione in accredito a favore del soggetto

giuridico avente causa abbia ad oggetto Azioni a Voto Plurimo, anziché Azioni Ordinarie ai sensi di quanto previsto nel comma precedente. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società copia della documentazione attestante la natura di Trasferimento Consentito.

Qualora si verifichi un Cambio di Controllo o un Cambio di Mandato, il soggetto giuridico titolare delle Azioni a Voto Plurimo è obbligato comunicare alla Società, entro dieci giorni dal momento in cui ha avuto notizia del Cambio di Controllo o del Cambio di Mandato, e comunque entro la c.d. record date dell'assemblea che venisse convocata per una data successiva al Cambio di Controllo o al Cambio di Mandato, il verificarsi della Causa di Conversione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'Intermediario. La medesima comunicazione deve essere contestualmente effettuata, senza vincoli di forma, allo stesso Intermediario, il quale è tenuto ed autorizzato ad annotare nelle proprie scritturazioni l'avvenuta automatica conversione delle Azioni a Voto Plurimo in un pari numero di Azioni Ordinarie.

In ogni ipotesi di conversione di Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale si è verificata la Causa di Conversione – nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo la Causa di Conversione – fermo restando l'obbligo degli Intermediari di effettuare le annotazione derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei commi che precedono.

L'organo amministrativo, nei primi dieci giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi delle Cause di Conversione e della conseguente conversione. In dipendenza di ciò, l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni a Voto Plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale.

In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di una Causa di Conversione o di mancata annotazione da parte degli Intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto delle Azioni a Voto Plurimo per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è sospeso sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata. Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni a Voto Plurimo il cui voto è sospeso sono annullabili ai sensi dell'art. 2377 c.c..

In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono:

- (i) in caso aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento di efficacia della deliberazione;
- (ii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c., la Società emette nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento della pubblicazione dell'offerta in opzione, salvo consti l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 c.c.;

(iii) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 c.c., anche qualora non siano emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie.

Articolo 5-ter) Disposizione transitoria: conversione delle Azioni Ordinarie in Azioni a Voto Plurimo

Le Azioni Ordinarie sono convertibili in Azioni a Voto Plurimo, nel rispetto dei limiti, condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti:

- (a) la conversione di Azioni Ordinarie in Azioni a Voto Plurimo ("Conversione in Azioni a Voto Plurimo") può avvenire entro il termine del 19 maggio 2026, su richiesta dell'azionista, per tutte o parte delle sue Azioni Ordinarie ("Richiesta di Conversione"), limitatamente alle Azioni Ordinarie che: (i) siano state possedute ininterrottamente dal medesimo soggetto giuridico per l'intero periodo decorrente dal 10 maggio 2021 sino alla data in cui la Richiesta di Conversione perviene alla Società ("Possesso Ininterrotto"); (ii) siano state iscritte in un elenco degli aventi diritto alla Conversione in Azioni a Voto Plurimo, tenuto dalla Società con le modalità in seguito specificate ("Elenco"), entro il quindicesimo giorno dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 19 maggio 2021, mediante il quale è stato inserito nello statuto sociale il presente articolo, su richiesta dell'azionista, per tutte o parte delle sue Azioni Ordinarie ("Richiesta di Prenotazione");
- (b) il Possesso Ininterrotto si verifica allorché il medesimo soggetto giuridico permanga titolare delle azioni per l'intero periodo sopra considerato, senza che si verifichi alcun Trasferimento, o Cambio di Controllo o Cambio di Mandato (come definiti nel precedente articolo 5-bis), che non rientri nelle ipotesi dei Trasferimenti Consentiti (come definiti nel precedente articolo 5-bis);
- (c) il Possesso Ininterrotto è attestato dall'azionista richiedente, contestualmente sia alla Richiesta di Prenotazione sia alla Richiesta di Conversione, e deve risultare dalla certificazione dai relativi Intermediari (come definiti nel precedente articolo 5-bis);
- (d) qualora, in relazione ad Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco, si verifichi un Trasferimento o Cambio di Controllo o un Cambio di Mandato, diverso dai Trasferimenti Consentiti, il soggetto giuridico titolare delle Azioni medesime è obbligato a comunicare alla Società, entro dieci giorni dal Trasferimento o dal Cambio di Controllo o dal Cambio di Mandato (o dal momento in cui ne ha avuto notizia), il venir meno del Possesso Ininterrotto, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'Intermediario e/o dalla relativa documentazione; la Società provvede conseguentemente a cancellare dall'Elenco le Azioni Ordinarie per le quali è venuto meno il Possesso Ininterrotto;
- (e) l'Elenco è tenuto dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne definisce i criteri di tenuta e nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco; all'Elenco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle

informazioni e il diritto di ispezione dei soci; la Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione del numero delle Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco;

- (f) la Richiesta di Conversione può essere effettuata in qualsiasi momento entro il termine del 19 maggio 2026, in presenza dei requisiti di cui alla lett. a), e deve essere comunicata alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), corredata dalla certificazione dell'Intermediario, dall'attestazione del Possesso Ininterrotto e della specificazione del numero di Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco per le quali viene richiesta la Conversione in Azioni a Voto Plurimo, fermo restando che la Richiesta di Conversione potrà essere nuovamente presentata, in una o più volte, per tutte le residue Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco;
- (g) la Richiesta di Conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale essa perviene alla Società nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo il ricevimento della Richiesta di Conversione fermo restando che l'organo amministrativo, nei primi dieci giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto delle Richieste di Conversione e della conseguente conversione di Azioni Ordinarie in Azioni a Voto Plurimo, effettuando tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni a Voto Plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale;
- (h) decorso il termine del 19 maggio 2026, tutte le Azioni Ordinarie iscritte nell'Elenco saranno cancellate e non potranno più essere convertite in Azioni a Voto Plurimo; di conseguenza, l'Elenco stesso cesserà la propria funzione e il presente articolo 5-ter) si intenderà abrogato, e potrà essere eliminato dal testo dello statuto sociale a cura degli amministratori, i quali cureranno il deposito dello statuto aggiornato nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c..

### Articolo 6) Conferimenti e finanziamenti dei soci

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 7) Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ("TUF").

### Articolo 8) Partecipazioni rilevanti

Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento

Sostanziale", così come definito nel regolamento emittenti AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato (il "Regolamento Emittenti AIM Italia"), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.

La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" deve identificare l'azionista, la natura e l'ammontare della partecipazione; la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un cambiamento sostanziale, oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

La mancata comunicazione all'organo amministrativo di un "Cambiamento Sostanziale" comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

Articolo 9) Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli articoli 106 e 109 del TUF (la "Disciplina Richiamata"). La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel', istituito da Borsa Italiana S.p.A.. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato 'Panel'.

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

La società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A..

### Articolo 10) Obbligazioni

Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 2420-ter c.c..

### Articolo 11) Recesso dei soci

I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dall'art. 2437 c. c. e negli altri casi previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso:

- in caso di proroga del termine di durata della società;
- in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

### Articolo 12) Competenze dell'assemblea

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, salvo quanto previsto all'art. 16 del presente Statuto.

Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni su mercati, regolamentati o non, è necessaria – ove così previsto dal regolamento applicabile - la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi eventualmente disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti o altre operazioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi dei Regolamenti dei mercati di negoziazione delle azioni;
- (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dei Regolamenti dei mercati di negoziazione delle azioni;

(iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sul mercato ove siano negoziate le azioni, fermo restando che in tal caso è necessario il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dai Regolamenti dei mercati di negoziazione delle azioni.

### Articolo 13) Convocazione dell'assemblea

L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamento pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza". L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art, 2364 secondo comma c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### Articolo 14) Intervento e voto

La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il voto triplo attribuito alle Azioni a Voto Plurimo si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote del capitale sociale.

Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare da altri con delega scritta, osservate le disposizioni inderogabili di legge.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), se previsti, i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, e/o il numero di telefono da comporre per collegarsi. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

### Articolo 15) Svolgimento dell'assemblea e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o rinunzia, dal vice presidente se nominato ovvero da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

### Articolo 16) Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 2 (due) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

All'organo amministrativo è riconosciuta la competenza esclusiva, fatta salva la

facoltà del medesimo di sottoporne l'esame alla assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

### Articolo 17) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in un paese dell'Unione Europea, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora risultino incontrovertibilmente informati tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica, non consti alcuna opposizione ed intervenga almeno un numero di consiglieri necessari - a sensi di legge e/o statuto - per l'assunzione delle delibere in esame.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente in caso di parità, salvo che il Consiglio di Amministrazione sia formato da due membri.

Il voto prevalente del Presidente non opera – comunque - in caso di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal consiglio di amministrazione, le operazioni con parti correlate, nonché le ulteriori materie previste dall'art. 16, comma 5 del presente Statuto.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

### Articolo 18) Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore a nove e devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi entro l'orario di inizio dei lavori assembleari unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o

votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso di parità di voti fra più candidati si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto

Qualora per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Qualora venga a cessare la maggioranza dei componenti pro tempore l'organo amministrativo, questo si intende decaduto e quelli rimasti in carica (ovvero il collegio sindacale, in loro mancanza) devono convocare senza indugio l'assemblea per gli incombenti necessari.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

### Art. 19) Presidente

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo alla Società.

L'Assemblea ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Società, privo di poteri e/o di rappresentanza.

### Art. 20) Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

### Art. 21) Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

### Articolo 22) Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Il Collegio Sindacale è eletto dall'assemblea, che delibera con le maggioranze di legge determinandone anche il compenso.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

### Articolo 23) Revisore legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione in base alla normativa vigente.

Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui al Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010.

### Articolo 24) Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

### Articolo 25) Utili e dividendi

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

### Articolo 26) Scioglimento

In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.

### Articolo 27) Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società per azioni, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni su un mercato, anche regolamentato, delle azioni della Società i rispettivi Regolamenti Emittenti pro tempore vigenti e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato, ferma la necessità, a cura dell'assemblea straordinaria, degli adeguamenti statutari eventualmente richiesti con riferimento al mercato di quotazione.

Firmato Mario Notari

### REGISTRAZIONE

[X] Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

### IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- [X] <u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- [] In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- [] <u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
- [] <u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

### COPIA CONFORME

**Copia su supporto informatico:** il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.

Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.

[] <u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce